

**Fondazione  
Monte di Carità  
Regina Pacis**

**Statuto**

## Sommario

Premesse .....	3
Art.1 – Costituzione, Denominazione e sede .....	4
Art.2 – Scopi.....	4
Art.3 – Attività .....	4
Art. 4 - Attività diverse e raccolta fondi.....	6
Art. 5 - Membri della Fondazione Onorari e Ordinari. ....	7
Art. 6 - Esclusione e recesso .....	7
Art. 7 - Organi della Fondazione .....	8
Art. 8 - Consiglio di Amministrazione: composizione .....	8
Art. 9 - Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione .....	9
Art. 10 - Decadenza e cessazione dei consiglieri .....	9
Art. 11 - Consiglio di Amministrazione: funzioni .....	9
Art. 12 – Presidente.....	10
Art. 13 - Assemblea dei membri della Fondazione.....	11
Art. 14 - Gruppo di controllo e sviluppo.....	12
Art. 15 - Revisione legale dei conti .....	12
Art. 16 - Patrimonio, costituzione e destinazione ed assenza di scopo di lucro .....	13
Art. 17 - Bilancio di esercizio .....	13
Art. 18 - Bilancio sociale .....	14
Art. 19 - Libri sociali obbligatori.....	14
Art. 20 - Clausola Arbitrale .....	14
Art. 21 - Estinzione e devoluzione del patrimonio .....	14
Art. 22 - Rinvio .....	15
Art.23 – Commenti, modifiche .....	15

## Premesse

L'allegato "Principi e linee guida" è parte integrante dello statuto.

Riporto di seguito un estratto relativo alla Gestione delle persone:

"Qualsiasi compito o responsabilità assunto all'interno della Fondazione vuole rispettare Unità e comunione. Avere un ruolo di responsabilità non significa essere in una posizione superiore ad un altro, ma .... "Chi serve nella Chiesa non cerca di far sì che prevalga la sua voce, ma che a parlare sia la verità di Cristo. E in quella rinuncia scopri la libertà dell'autentico servo." Tutti avranno l'autorità di criticare in modo costruttivo l'operato del singolo riferendosi allo statuto, e questo sarà un motivo di comunione tra le persone. Il gruppo di sviluppo e controllo raccoglierà le critiche costruttive delle persone e sarà un luogo di ascolto e di giudizio. Gli apostoli non avevano una gerarchia, Pietro è stato chiamato da Gesù, ma poi tutti gli apostoli contribuivano alla costruzione della chiesa guardando direttamente Gesù. Gesù chiedeva estrema umiltà agli apostoli, e chi sarà in prima fila nel testimoniare l'amore verso il Monte di Carità e farà vedere di essere affezionato all'attività sarà di per sé destinato a prendere ruoli più di responsabilità. Gli apostoli erano in dodici anche perché a due a due andavano a parlare con le persone e a diffondere il verbo perché le persone da raggiungere erano tante. Hanno preparato la strada per l'arrivo di Gesù a volte, e diffondevano la sua parola. Così farà il Monte. Ogni persona che vi partecipa e andrà a raccontare l'attività ad altri o vi lavorerà all'interno, avrà un'importanza tale che sarà quantificabile solo da Dio, e non da noi. Ricordiamoci della parola dei lavoratori nella vigna. Il metro di giudizio di Dio non è la nostra misura. Ci sarà chi contribuirà per 30, chi per 60 e chi per 100, ma agli occhi di Dio ogni partecipazione sarà importante."

## Art.1 – Costituzione, Denominazione e sede

- 1.1 Per iniziativa di Paolo Torlaschi è costituita la Fondazione “Monte di Carità Regina Pacis”, di seguito la “Fondazione”. Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.2 La Fondazione ha sede in Milano, via Giovanni Battista Morgagni 28.
- 1.3 L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea dei Membri della Fondazione.
- 1.4 La durata della Fondazione è illimitata.

## Art.2 – Scopi

- 2.1 L’Obiettivo del Monte di Carità è la testimonianza del vangelo e la conversione del mondo intero. La missione del Monte di Carità è il miglioramento della vita delle persone e del mondo tramite la carità e l’educazione all’utilizzo della ricchezza secondo una funzione sociale.
- 2.2 Le finalità della fondazione sono ispirate dal documento “Linee guida e principi”.
- 2.3 La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare attraverso il servizio in favore di soggetti bisognosi, svantaggiati, emarginati, in condizione di solitudine e disagio sociale, vittime dell’usura, detenuti, malati e minori e la diffusione della cultura dell’accoglienza, dell’integrazione e del volontariato.

## Art.3 – Attività

- 3.1 La Fondazione persegue gli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art 5 del D.lgs. 117/2017:
  - interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1 commi 1 e 2 della legge 8 Novembre 2000 n. 328 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 Giugno 2016 n. 112 (lett. a);
  - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003 n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
  - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 D.lgs. 117/2017 (lett. i);
  - formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
  - servizi strumentali ad enti del Terzo settore (lett. m);
  - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 (lett. n);
  - servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’art. 2 comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (lett. p);

- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 Aprile 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lett. v).

3.2 La Fondazione, con riferimento a ciascuno dei suddetti settori, potrà:

- erogare prestiti di solidarietà infruttiferi in favore di persone in condizioni di temporaneo disagio economico, in funzione di ausilio al reinserimento sociale (con esclusione di ogni attività riconducibile alla disposizione di cui all'art. 106 D.lgs. 385/1993 Testo Unico in materia bancaria e creditizia);
- Acquisire o detenere partecipazioni di aziende in difficoltà con la finalità di risanamento nel corso del tempo. Investimento a carattere infruttifero, con possibilità di incamerare gli eventuali utili derivanti dalla detenzione della partecipazione.
- Gestire e compravendere immobili
- Costituire o gestire qualsiasi tipologia di società, di persone o di capitale, utile al perseguimento degli scopi statutari.

3.3 La Fondazione, oltre alle suddette attività, potrà:

- a) stipulare ogni atto/contratto per l'esecuzione ed il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui senza che l'elenco possa considerarsi tassativo o esaustivo: (i) la stipula di finanziamenti e mutui a breve e medio - lungo termine (ii) la stipula di contratti di locazione o comodato, l'acquisto/alienazione di immobili o la costituzione su di essi di diritti reali (iii) la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati che siano reputate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, conduttrice, comodataria o, comunque, a qualsiasi titolo detenuti o posseduti, anche approvando e realizzando progetti ed opere di consolidamento, ristrutturazione o manutenzione straordinaria;
- c) partecipare, concorrendo anche alla loro costituzione, ad associazioni, enti, consorzi e, in generale persone giuridiche, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi, funzionali e/o connessi a quelli della Fondazione;
- d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo che abbiano come oggetto sociale il perseguimento di scopi direttamente connessi e funzionali alle finalità della Fondazione;
- e) acquisire strutture e, in generale, risorse strumentali e necessarie al perseguimento delle proprie finalità;

f) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

g) compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario ed in genere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

h) porre in essere attività informative ed iniziative culturali destinate a diffondere la conoscenza delle proprie finalità ed attività istituzionali.

## **Art. 4 - Attività diverse e raccolta fondi**

4.1 La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale indicate all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 ed all'art. 3.2 del presente Statuto purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio di Amministrazione.

4.2 La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale di cui al D.lgs. 117/2017

## **Art. 5 - Membri della Fondazione Onorari e Ordinari.**

- 5.1 Requisito essenziale per essere membro della fondazione è di occuparsi, almeno una volta l'anno, di organizzare un momento di richiesta delle donazioni per il Monte di Carità. Questo implica che venga spiegata e divulgata l'attività alle altre persone. Vuole essere un aiuto per il singolo membro a tenere un comportamento umile e caritatevole nei confronti degli altri.
- 5.2 I membri "onorari" della fondazione possono entrare a farne parte su invito di altri membri, e non hanno obblighi particolari se non l'organizzazione di un momento di raccolta fondi e di partecipazione all'assemblea annuale dei Membri della Fondazione; non hanno diritto di voto e hanno la possibilità di suggerire migliorie o suggerimenti senza valore vincolante.
- 5.3 I membri della fondazione "ordinari" chiederanno di entrare a far parte della Fondazione su invito di altri membri precedenti e verranno ammessi con il voto unanime di tutti i membri ordinari della fondazione precedenti. Avranno diritto di voto in assemblea.
- 5.4 La partecipazione alla fondazione ha carattere gratuito e non comporta un compenso in denaro, ma esclusivamente un rimborso spese per le attività eventualmente poste in essere dal membro per la promozione e la divulgazione dell'attività verso il mondo.
- 5.5 E' richiesto, per la qualifica di membro ordinario, di versare le decime ogni anno, pena la perdita della qualifica di membro ordinario e dei relativi diritti in assemblea. In questo caso il membro torna ad essere "onorario". Le decime sono il 10% dei guadagni personali annui, oppure il 10% dell'utile della propria azienda, qualora il membro possieda una realtà economica. A discrezione del membro ordinario versare il 10% non dell'utile ma del fatturato, ammissibile secondo la legge come detrazione.
- 5.6 La qualifica di membro della fondazione ha durata vitalizia.

## **Art. 6 - Esclusione e recesso**

- 6.1 Ogni membro della Fondazione può essere escluso in qualsiasi momento per volere del "gruppo di controllo e sviluppo", ma solo qualora il membro, ordinario o onorario, non abbia rispettato il documento "linee guida e principi".
- 6.2 Ogni membro può recedere dalla fondazione in qualsiasi momento.
- 6.3 In caso di recesso la fondazione non ha alcun tipo di impegno nei confronti del membro recedente.
- 6.4 Il membro della Fondazione, Ordinario o Onorario, decade d'ufficio dal proprio status qualora non abbia rispettato annualmente i suoi impegni all'organizzazione di un momento di raccolta fondi e divulgazione dell'attività.

## Art. 7 - Organi della Fondazione

7.1 Sono organi della fondazione:

- L'Assemblea dei Membri della Fondazione.
- il Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente e il Vice-Presidente.
- Il Gruppo di controllo e sviluppo.

Le cariche di membro della Fondazione salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

## Art. 8 - Consiglio di Amministrazione: composizione

8.1 Il consiglio di amministrazione è nominato da statuto dal Fondatore e formato, inizialmente, da tre membri, compreso il Presidente. La sua composizione è la seguente:

- Presidente, con funzioni non operative;
- Amministratore della Fondazione;
- Amministratore della Sim.

In seguito, la nomina delle cariche del consiglio di amministrazione spetta all'assemblea dei membri.

8.2 I componenti il consiglio di amministrazione sono scelti, preferibilmente, tra persone con significativa esperienza nell'ambito di attività in cui l'amministratore è chiamato ad operare. Non per forza devono essere membri della fondazione.

8.3 Non sono nominabili e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inabilite, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del c.c.; non sono, inoltre, nominabili coloro che aderiscono o ricoprono incarichi all'interno di altri enti da cui possa derivare un conflitto di interessi, né sono nominabili dipendenti della Fondazione o membri di altri organi della Fondazione. **Devono avere inoltre i requisiti personali di onorabilità e professionalità per rispondere alla autorità di vigilanza.**

8.4 Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.5 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **Art. 9 - Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione**

9.1 I componenti il consiglio di amministrazione sono nominati a vita, ma sono possibili contratti particolari a seconda della persona scelta.

9.2 Qualora un amministratore venga rimosso dalla carica per i motivi previsti da questo statuto, la nomina spetta all'assemblea dei membri della fondazione.

## **Art. 10 - Decadenza e cessazione dei consiglieri**

10.1 I componenti del Consiglio di amministrazione cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza, deliberata dallo stesso Consiglio di amministrazione a seguito di tre assenze ingiustificate consecutive dalle riunioni.

Sono, inoltre, cause di decadenza:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati,
- la condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione,
- l'inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto,
- la perdita o la diminuzione della capacità di intendere e volere giudizialmente accertata.

L'esclusione è deliberata dal Gruppo di controllo e sviluppo.

10.2 In caso di cessazione dalla carica di uno dei consiglieri, il Presidente entro trenta giorni dall'evento richiederà la nomina del sostituto all'Assemblea dei Membri della Fondazione.

10.3 Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione. Il Presidente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento richiede all'Assemblea dei Membri della Fondazione la nomina e l'indicazione dei componenti del Consiglio.

La ricostituzione del nuovo consiglio deve essere effettuata, a norma dell'art. 8 del presente Statuto, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente; in ogni caso, al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica per la sola attività ordinaria fino all'insediamento del nuovo consiglio.

## **Art. 11 - Consiglio di Amministrazione: funzioni**

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha competenza generale nel porre in essere tutti gli atti riguardanti l'ente.

11.2 In particolare l'amministratore della nascita SIM; pur essendo un amministratore della Fondazione e quindi un organo al suo interno, sarà assunto e stipendiato dalla SIM. Quindi in termini di mandato e di carica appartiene alla Fondazione. In termini di lavoro operativo si occuperà della vita della SIM costituenda.

11.3 In particolare l'amministratore della Fondazione; porrà in essere tutto quello che serve per svolgere al meglio le attività di erogazione di crediti infruttiferi ai bisognosi e di acquisto e rivendita infruttifera delle partecipazioni delle società da risanare.

11.4 Spetta al Consiglio di amministrazione, senza che l'esemplificazione costituisca limitazioni ai poteri:

- a) stabilire le linee generali, annuali e pluriennali, di indirizzo dell'attività della Fondazione, nel rispetto degli scopi e nell'ambito dei settori di attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente Statuto;
- b) approvare il bilancio di previsione corredato dal programma annuale delle attività;
- c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;
- d) approvare regolamenti interni per lo svolgimento delle attività della Fondazione e per la disciplina delle funzioni del Consiglio di amministrazione
- e) approvare l'assunzione dei dipendenti ed assumere ogni altra decisione relativa al loro stato ed inquadramento giuridico ed economico, nonché deliberare il loro licenziamento;
- f) approvare il conferimento di incarichi professionali;

## **Art. 12 – Presidente**

12.1 Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di amministrazione ed è nominato dal Fondatore, inizialmente; in seconda battuta dall'assemblea dei Membri della Fondazione.

12.2 La carica di Presidente ha durata vitalizia.

12.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Deve quindi anche essere in possesso dei requisiti personali per poter rappresentare la struttura di fronte alle autorità di vigilanza.

In particolare spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Membri;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
- d) convocare e presiedere (senza diritto di voto) le adunanze dell'assemblea dei membri;
- e) promuovere ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- f) curare l'osservanza dello Statuto ed esercitare la vigilanza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- g) sottoscrivere la corrispondenza e tutti gli atti necessari per l'esecuzione di tutte le decisioni e gli affari deliberati;
- h) rappresentare l'ente in giudizio e nell'ambito di procedimenti amministrativi e di mediazione, innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, amministrativa e organismo di mediazione, ovvero adire collegi arbitrali e mediatori, previa deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione, nominando avvocati ed arbitri.

12.4 In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente;

## **Art. 13 - Assemblea dei membri della Fondazione**

13.1 La qualifica di Membro della Fondazione è attestata dalla iscrizione nell'apposito albo conservato presso la sede amministrativa della Fondazione.

13.2 L'assemblea dei Membri è convocata almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno solare, per prendere conoscenza delle risultanze economiche della gestione e per la formulazione di proposte ed osservazioni inerenti alle attività ed iniziative che la Fondazione intende perseguire nel corso dell'esercizio successivo.

13.3 La convocazione dell'assemblea può essere altresì richiesta da almeno due componenti del Consiglio di amministrazione, ovvero da un decimo dei componenti dell'assemblea medesima.

13.4 La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, firmata dal Presidente, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno dieci giorni prima del giorno fissato, trasmessa a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o con altri strumenti informatici; essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

Spetta all'assemblea dei Membri della Fondazione:

- nominare il Presidente della Fondazione;
- nominare gli amministratori determinandone compiti, deleghe, qualifica, compenso e inquadramento giuridico dell'incarico;
- nominare i componenti del Gruppo di controllo e sviluppo;
- deliberare in ordine alla partecipazione della Fondazione ad altre persone giuridiche o enti e nominare i rappresentanti della Fondazione all'interno degli stessi; decisione presa all'unanimità.
- deliberare l'ammissione di Membri Ordinari; decisione presa all'unanimità;
- deliberare il trasferimento della sede della Fondazione e l'istituzione di sedi secondarie;
- determinare il compenso spettante ai componenti dell'organo di controllo;
- determinare il compenso spettante ai componenti il consiglio di amministrazione;
- determinare il compenso spettante al Presidente e Vice-Presidente;
- determinare preventivamente i limiti, le condizioni e le modalità per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da tutti i partecipanti alla fondazione;
- deliberare l'acquisto e l'alienazione di beni e la destinazione degli stessi, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, la costituzione di ipoteche o altri vincoli su beni della Fondazione, l'attivazione di operazioni di indebitamento ed ogni altra operazione economico/finanziaria riguardante l'ente;
- deliberare lo scioglimento dell'organo di controllo in caso di palese inosservanza da parte dello stesso del documento riguardante i "principi e linee guida" allegato. L'assemblea non ha l'autorità di sciogliere l'organo di controllo per altri motivi o senza causa.
- decidere in caso di estinzione della Fondazione in merito alla devoluzione del patrimonio residuo.

## Art. 14 - Gruppo di controllo e sviluppo.

- 14.1 Il Gruppo di controllo e sviluppo è costituito inizialmente solo dal fondatore, in seguito da tre membri con un presidente, eletto dall'assemblea dei Membri della Fondazione. Vi partecipa anche il Presidente della Fondazione.
- 14.2 Le cariche hanno durata vitalizia. La decadenza o la revoca di un membro del gruppo di controllo spetta all'assemblea dei membri della fondazione e deve rispondere a cause legate all'inadempimento dei propri ruoli, in termini di sequela del documento sui principi e linee guida, o di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive.
- 14.3 Il metodo di decisione deve essere l'aderenza allo spirito del Monte e non la maggioranza dei voti. Il consiglio deve avere il potere di far decadere le cariche in atto qualora non siano più in linea con i principi ispiratori. **Si decide in base a delle ragioni o dei fatti e le decisioni sono prese all'unanimità.**
- 14.4 La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché con il ruolo di dipendente della Fondazione.  
E' possibile che un membro, o il fondatore, assumano contemporaneamente più cariche all'interno della Fondazione per mancanza di personale adeguato che svolga le funzioni suddette, ma non è possibile in nessun caso che si sommino le funzioni di Amministratore e membro del gruppo di controllo e sviluppo.

Spetta al gruppo di controllo e sviluppo:

- controllare la sequela dei principi e delle linee guida da parte di membri e amministratori
- correggere e reindirizzare il comportamento secondo lo spirito iniziale
- essere un centro per l'ampliamento e la cura dell'implementazione nel corso del tempo dei principi nello sviluppo della fondazione e della banca.
- Il potere di revocare presidente, amministratori e membri dalla partecipazione alla fondazione, solo per motivi legati alla mancata sequela dei principi.
- Il potere di deliberare le modifiche statutarie, l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio.
- Nominare eventuale arbitro per dirimere le controversie.

- 14.5 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## Art. 15 - Revisione legale dei conti

L'Assemblea dei Membri della Fondazione, nell'ipotesi in cui l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile ed in presenza dei requisiti di cui all'art. 31 D.lgs. 117/2017, deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **Art. 16 - Patrimonio, costituzione e destinazione ed assenza di scopo di lucro**

16.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

16.2 Il Fondo di dotazione è costituito dai beni attribuiti all'ente con tale destinazione dai conferimenti effettuati a tale titolo. È formato inoltre dai beni mobili ed immobili pervenuti o che perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, destinati espressamente al Fondo di Dotazione; da lasciti, donazioni ed in genere elargizioni da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private ed enti con espressa destinazione ad incremento del Fondo di Dotazione; dalla parte delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incremento del Fondo di Dotazione; da eventuali avanzi di gestione o sopravvenienze attive non utilizzate e destinate all'incremento del Fondo di Dotazione.

16.3 Il Fondo di gestione è costituito da:

- le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio e dallo svolgimento delle attività della Fondazione;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio e del fondo di dotazione;
- gli eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati.

16.4 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per lo svolgimento di attività istituzionali; gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio, se intaccato da perdite pregresse e soltanto successivamente all'incremento delle attività dell'ente o utilizzati per l'acquisto dei beni.

16.5 La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'ente. Sono da considerarsi ipotesi di distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 comma 3 del D.lgs. 117/2017

## **Art. 17 - Bilancio di esercizio**

17.1 La Fondazione deve redigere, a norma dell'art. 13 D.lgs. 117/2017, il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1 (uno) Gennaio di ogni anno.

17.2 Il Consiglio di amministrazione, entro il 30 (trenta) Novembre di ogni anno, approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) Aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

17.3 L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 nella relazione a bilancio e nella relazione di missione.

## **Art. 18 - Bilancio sociale**

18.1 La Fondazione, ricorrendo i presupposti di legge, deve depositare presso il Registro Unico del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali ai sensi dell'art. 14 comma 1 D.lgs. 117/2017.

18.2 La Fondazione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 14 comma 2 D.lgs. 117/2017, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

## **Art. 19 - Libri sociali obbligatori**

19.1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro dei membri della Fondazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e sviluppo;

19.2 I partecipanti della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali che dovranno essere messi a loro disposizione entro i successivi venti giorni dalla richiesta.

## **Art. 20 - Clausola Arbitrale**

20.1 Tutte le controversie tra gli organi e partecipanti della Fondazione, comprese quelle relative al presente Statuto ed inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno risolte mediante arbitrato. L'organo arbitrale sarà composto da un unico arbitro nominato dall'Organo di controllo ed avrà sede presso il domicilio dell'arbitro.

20.2 L'organo arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura, salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli art. 806 e ss. Cpc in materia di arbitrato rituale. L'arbitro determinerà come ripartire le spese tra le parti.

## **Art. 21 - Estinzione e devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ad altri enti del Terzo Settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Membri della Fondazione.

## Art. 22 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs 117 /2017 e le altre vigenti disposizioni legislative in materia.

## Art.23 – Commenti, modifiche

Inserire come allegato il documento sui **“principi e linee guida”**, che deve rimanere come documento che indichi, anche in futuro, lo spirito con cui è nato il Monte di Carità.

Scrivere sul METODO con cui si raccoglieranno le donazioni. Devono essere letti i principi su cui si basa il Monte di Carità, e non a braccio. Bisogna creare una serata tipo da proporre che sia adeguata alla presentazione del Monte. A parte business plan da presentare devono esserci alcune frasi elette a standard che devono sempre essere lette, in ogni occasione. La base della Banca è l’umiltà dei francescani.

Cambiare il nome al “gruppo di controllo e sviluppo”. Deve essere più un concetto di apprezzamento e controllo per lodare. Critiche costruttive.

Non sono sicuro che sia giusto mantenere gratuite le cariche di Presidente, vicepresidente e del gruppo di controllo e sviluppo. Magari un semplice gettone di presenza, un introito minimo 500 euro al mese per carica più rimborsi spese. I ruoli saranno impegnativi. Sempre condizionato al fatto che il Monte possa permetterselo come struttura.